

PROPOSTA DI LEGGE recante: “Norme per l’accessibilità dei disabili alle spiagge demaniali destinate alla balneazione. Modifica alla l.r. 17/2005.”

Di iniziativa del *consigliere Davide Tavernise*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La l.r. 4/2003 ha previsto la possibilità per i comuni costieri di richiedere il finanziamento per la realizzazione di strutture mobili o fisse e della relativa segnaletica di riferimento, per agevolare l’accesso al mare, sulle spiagge libere, di persone con problemi motori. Da molti anni tale disposizioni non viene finanziata.

Successivamente, è stata approvata la l.r. 17/2005 che disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi, prevedendo, all’articolo 15, comma 2, che i concessionari garantiscano l’accesso al mare da parte dei disabili, predisponendo appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia.

Per le spiagge libere che, a norma dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale, non possono essere inferiori al 30% delle aree ricadenti sul demanio marittimo di ogni singolo comune rivierasco, la lettera b), del medesimo articolo, prevede che la Regione, per il tramite del Piano di indirizzo regionale (PIR), obblighi i comuni al medesimo adempimento.

Nonostante la presenza di tali norme, il mare resta spesso un luogo inaccessibile per le persone disabili e, purtroppo, è fin troppo agevole constatare che spesso sono mancati impegno e sensibilità sia da parte delle istituzioni, sia da parte dei privati.

Le disposizioni vigenti, peraltro in massima misura disattese, si sono inoltre dimostrate insufficienti, in quanto per garantire un effettivo godimento delle zone balneari da parte dei disabili sono necessari dispositivi ulteriori rispetto ai soli percorsi dedicati. Si pensi ad esempio, a sedie per accesso alla spiaggia e al mare, a parcheggi dedicati e a servizi igienici adeguati. Sarebbe, dunque, necessario garantire un’offerta di servizi completa, che vada oltre le dotazioni minime, e cerchi di soddisfare ogni necessità dei disabili.

La presente proposta persegue l’obiettivo di promuovere la qualità dell’offerta balneare introducendo disposizioni specifiche per assicurare che la pianificazione costiera, regionale e comunale, preveda spiagge libere con servizi specificatamente attrezzate per le esigenze delle persone con disabilità, in modo che questi cittadini possano trovare presso i comuni costieri aree di balneazione attrezzate per le loro esigenze.

La previsione di spiagge, libere e in concessione, specificatamente attrezzate per le esigenze dei disabili, oltre a favorire il turismo delle persone con disabilità e a rappresentare un valore aggiunto che si associa ai parametri di eccellenza e di accoglienza di una località, è prima di tutto una questione di civiltà sociale che intende garantire finalmente il diritto alla piena fruizione delle spiagge e del mare da parte di tutti, promuovendo l’uguaglianza sostanziale.

Si tratta di una norma che favorisce la piena inclusione, mostra l’attenzione del legislatore regionale nei confronti delle istanze delle persone con disabilità e, inoltre, concorre ad aumentare e migliorare l’offerta turistica regionale.

Nel dettaglio la proposta è composta da 6 articoli:

articolo 1: indica l’oggetto della proposta che promuove la piena e effettiva inclusione sociale;

articolo 2: individua le finalità della proposta;

articolo 3: modifica la l.r. 17/2005 introducendo l’obbligo di assumere le iniziative necessarie e rendere effettivo il godimento della spiaggia e del mare;

articolo 4: disciplina la norma transitoria, indicando il termine entro cui gli atti regolamentari devono adeguarsi alle nuove disposizioni

articolo 5: reca la norma di invarianza finanziaria;

articolo 6: disciplina l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge regionale "Norme per l'accessibilità dei disabili alle spiagge demaniali destinate alla libera balneazione"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che indica l'oggetto della proposta	//	//	0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale che disciplina le finalità della proposta	//	//	0
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale che modifica disposizioni di principio della l.r. 17/2005	//	//	0
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale che disciplina la fase transitoria	//	//	0
Art. 5	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	0
Art. 6	Norma a carattere ordinamentale che disciplina l'entrata in vigore della norma	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La proposta non determina oneri a carico del bilancio regionale, in quanto presenta disposizioni dispositive a carattere ordinamentale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Totale	//	//	//	//

Norme per l'accessibilità dei disabili alle spiagge demaniali destinate alla balneazione. Modifica alla l.r. 17/2005.

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 2, comma 2, lettera b), dello Statuto regionale e dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) riconosce il diritto delle persone disabili a una piena integrazione nella collettività, garantendo loro libertà di accesso alle aree demaniali destinate alla balneazione.

2. La Regione promuove interventi per favorire l'inclusione sociale e assicurare ai disabili la fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione.

Art. 2

(Finalità)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia, la Regione Calabria adotta azioni per garantire una migliore fruibilità e accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione da parte dei disabili, comprese quelle oggetto di concessione.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 17/2005)

1. In attuazione delle finalità indicate all'articolo 2, alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera f), del comma 1, dell'articolo 6, le parole "la realizzazione dei percorsi di cui al successivo articolo 15, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "l'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2;"
- b) alla fine del comma 2 dell'articolo 15 sono aggiunte le parole: " , assicurano l'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso alla spiaggia e garantiscono la presenza di:
 - a) servizi igienici accessibili;
 - b) ausili speciali per la mobilità alla balneazione;
 - c) parcheggi riservati nelle aree adiacenti alle spiagge."

Art. 4

(Norma transitoria)

1. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica il Piano di indirizzo regionale (PIR) di cui all'articolo 6 della l.r. 17/2005, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della medesima l.r. 17/2005, al fine di adeguarlo alle previsioni della presente legge.

Art. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua entrata in vigore sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



